



# COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>n. 7</b>	<b>OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023</b>
<b>Data: 28-04-2023</b>	

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 18:00 presso la sala consiliare della sede Comunale;

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
Mancini Francesco	P	Ballini Alessia	P
Onori Davide	P	Pasquetti Paolo	A
Onori Mirko	P	Turchi Ercole	P
Onori Giacomo	P	Costanzi Adolfo	P
Igliozi Erica	P	Costanzi Giuseppina	P
Pompei Ermanno	A		

Assegnati n. 7, in carica n. 11 Presenti n. 9;

Assessori Esterni	Presenti/Assenti
Esposito Angela	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mancini Francesco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il IL  
SEGRETARIO COMUNALE Daniele Fusco;

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

- a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, recante *“Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.”*, all'art. 1, comma 1, prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023;
- il successivo comma 2 prevede che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

- la Legge di Bilancio 2023 ((Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) all'art.1, comma 775, prevede che:

*“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.*

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato;

**Visto** il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria;

**Preso atto** della’art. 1 comma 751 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”;*

**Ritenuto** necessario procedere alla conferma delle aliquote IMU per l’anno 2023 precedentemente approvate, come di seguito indicato:

Aliquota/detrazione	IMU
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n.	10,6 per mille
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9.	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili	Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art .9, comma 3, bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, oltre a quelli classificati nella categoria D/10	1,0 per mille

**Richiamato** l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dal Decreto Crescita 34/2019:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi

**DELIBERA**

1) Di confermare per l'anno 2023 le aliquote ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, così quantificate:

Aliquota/detrazione	IMU
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n.	10,6 per mille
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9.	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni	Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art .9, comma 3, bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, oltre a quelli classificati nella categoria D/10	1,0 per mille

2) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale e di pubblicarla nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità indicate nella nota.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti unanimi,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



**Comune di Magliano Romano  
Città Metropolitana di Roma Capitale**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

del 10-03-2023

**SETT II SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE - TRIBUTI**

**OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023**

**PARERE DELL'UFFICIO**

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Alessandra Naldini**

Magliano Romano, lì 10-03-2023

---

**PARERE DELL'UFFICIO**

Esaminati gli atti e riscontrata la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Dott.ssa Alessandra Naldini**

Magliano Romano, lì 10-03-2023

**Verbale letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**

Francesco Mancini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Daniele Fusco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal n. come previsto dell'art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

Magliano Romano, li

**Il Responsabile del servizio**  
**Marco Allegretti**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal al .

Magliano Romano, li


**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Daniele Fusco**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

Magliano Romano, li 28-04-2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Daniele Fusco**